

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Vaglia ed offerta non formale del debitore: per escludere la responsabilità per ritardo, deve essere seria, tempestiva e completa

L'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 cod. civ., per l'adempimento dell'obbligazione, in modo che quest'ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 11.2.2014, n. 3023

...omissis...

Il motivo di ricorso è comunque infondato. La motivazione della corte territoriale non appare affetta da vizi di logicità tali da giustificare la cassazione. Occorre ricordare che il controllo sulla logicità della motivazione, a seguito del prospettato vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, deve svolgersi entro i limiti circoscritti ben delimitati da questa giurisprudenza di legittimità, e che nel caso di specie non risultano essere stati in ogni caso superati. Il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell'art. 360 cod. proc. civ., n. 5, deve contenere - in ossequio al disposto dell'art. 366 cod. proc. civ., n. 4, che per ogni tipo di

motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto - la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d'illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi. Ne consegue che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all'opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d'aver omesse l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacchè nè l'una nè l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa all'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (in questo senso Cass. n. 12052 del 2007; nello stesso senso, Cass. n. 4766 del 2006).

Si può ritenere, concordemente a quanto esposto nella relazione predisposta per la trattazione della causa all'adunanza camerale, che la motivazione sullo specifico punto oggetto di contestazione della impugnata sentenza, benchè sintetica, si rinvenga nel testo della gravata sentenza e che essa non possa essere ritenuta del tutto illogica nè confliggente con le altre risultanze processuali ma al contrario implicitamente collegata con il non ritenere risolutiva da parte della corte la testimonianza della R. nè sotto il profilo della collocazione cronologica del tentativo di pagamento nè in ordine alla idoneità di tale tentativo a costituire offerta non formale (trattandosi del tentativo di consegnare una busta chiusa all'interno della quale non è certo se ci fosse un assegno o contanti e per che importo), valutazione questa del tutto discrezionale e rispetto alla quale questa corte di legittimità deve rimanere estranea. Neppure di per sè la considerazione che un tentativo di pagamento diretto (non è dato sapere se per contanti o con assegno, e se per l'importo esatto della morosità) normalmente preceda l'invio di un mezzo di pagamento a distanza quale il vaglia postale può assurgere a rilevanza tale nell'economia della motivazione a far ritenere priva di senso comune l'affermazione secondo la quale, sulla base del complesso delle risultanze istruttorie, si ritenga che sia stato inviato prima il vaglia e solo dopo sia stato tentato il pagamento diretto. Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, anch'esso va rigettato. Infatti, quand'anche possa ammettersi l'equipollenza a fini estintivi del pagamento a mezzo di strumenti alternativi alla moneta contante con corso legale quando essi siano dotati di particolari garanzie di solvibilità (quale potrebbe essere il caso del vaglia postale, richiesto dal solvens - nel caso di

specie - prima della intimazione dello sfratto), è pur sempre indispensabile che, per la verifica dell'effetto solutorio, il diverso strumento pervenga nella concreta disponibilità dell'accipiens assumendosi comunque il primo, che ha voluto fruire del vantaggio dell'uso dello strumento alternativo, il rischio dell'intervallo temporale tra spedizione e concreta disponibilità del denaro.

Poichè nella specie il vaglia benchè ne sia stata richiesta l'emissione il 4 settembre è stato spedito dall'ufficio postale in data 6 settembre cioè in un momento successivo alla notificazione dell'intimazione di sfratto (sicchè ancora più in là nel tempo si collocano i momenti della sua ricezione da parte del destinatario e della materiale apprensione del denaro da parte di questi, previo accesso all'ufficio postale) il solvens correttamente deve sopportare le conseguenze dello sfasamento temporale tra la fruizione da parte sua dello strumento alternativo e la sua ricezione da parte del destinatario: a suo danno ridonda allora la mancata disponibilità della somma al momento in cui, correttamente calcolata la scadenza pattizia, il creditore ha rilevato l'inadempimento e si è avvalso della clausola risolutiva espressa, attivando il giudizio di sfratto.

Il considerare il vaglia postale un mezzo di pagamento utilizzabile ai fini dell'estinzione della obbligazione di per sè non incide sulla soluzione della diversa questione della individuazione del momento estintivo dell'obbligazione nè consente di affermare che la mera richiesta di emissione di un vaglia postale sia idonea di per sè a costituire offerta non formale, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1220 c.c., conformemente al principio di diritto espresso da questa corte secondo il quale: "L'offerta non formale della prestazione esclude la mora del debitore, ai sensi dell'art. 1220 cod. civ., così preservandolo dalla responsabilità per il ritardo, solo se sia reale ed effettiva, e cioè abbia i caratteri della serietà, tempestività e completezza e consista nell'effettiva introduzione dell'oggetto della prestazione dovuta nella sfera di disponibilità del creditore nei luoghi indicati dall'art. 1182 cod. civ., per l'adempimento dell'obbligazione, in modo che quest'ultimo possa aderirvi senza ulteriori accordi e limitarsi a ricevere la prestazione stessa. " (Cass. n. 25155 del 2010).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Non avendo il controricorrente svolto attività difensive, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.

p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2014